

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **533/1987** (ECLI:IT:COST:1987:533)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **28/10/1987**; Decisione del **27/11/1987**

Deposito del **17/12/1987**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3819 3820**

Atti decisi:

N. 533

ORDINANZA 27 NOVEMBRE-17 DICEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1983 dal Pretore di Pistoia e il 27 maggio 1983 dal Tribunale di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 558 e 920 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 81 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia e il Tribunale di La Spezia, con ordinanza rispettivamente del 9 marzo 1983 (n. 588/83 reg. ord.) e 27 maggio 1983 (n. 920/83 reg. ord.), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria o con questa pena congiunta a pena detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il Tribunale, inoltre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme in quanto subordinano al parere favorevole del p.m. la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive; e ciò in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost.;

Considerato che questa Corte ha dichiarato con sentenze nn. 148 del 1984 e 350 del 1985 l'inammissibilità della prima questione, e che la rilevanza della seconda (peraltro già risolta dalla sentenza n. 120 del 1984) è nel caso di specie all'evidenza condizionata all'accoglimento della prima;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.